



Dipartimento Legalità

Le nuove *Linee guida per la valutazione del rischi, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del Dlgs.231/2007* elaborato dal **Consiglio Nazionale dei Commercialisti** (vedasi nostra comunicazione del 26.4.21) mettono in evidenza molte indicazioni ed esemplificazioni per la corretta messa in atto della *Legislazione e Regolamentazione antiriciclaggio*.

La competenza in termini di *regolamento e vigilanza* attribuita agli *Ordini professionali* in materia di **antiriciclaggio**, è prevista dalla **IV Direttiva europea** recepita nel nostro Paese attraverso il **Dlgs.90/2017**. Lo stesso Decreto ha messo a punto una specifica disciplina degli *Organismi di auto-regolamentazione*, stabilendo che per tali devono intendersi gli *Enti esponenziali, rappresentativi di una categoria professionale, comprese le loro articolazioni territoriali ed i Consigli di disciplina cui il vigente ordinamento attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che regolano l'esercizio della professione ed infine di irrogazione (attraverso Organi predisposti) delle sanzioni previste per la loro violazione (art.1 comma 2 lettera aa-Dlgs.90/2017)*.

Si tratta, quindi, degli *Ordini professionali nazionali e territoriali* e dei *Consigli di disciplina* che sono chiamati in causa nella qualità di *Organi sanzionatori*.

Il compito degli *Organismi di auto-regolamentazione* è disciplinato dall'**art.11 Dlgs.90/17** ed il compito degli stessi è quello di *supportare gli iscritti* nell'applicazione della **Normativa antiriciclaggio** attraverso delle *specifiche tecniche* degli obblighi individuati in astratto dal precetto normativo.

Il **Documento** evidenzia le disposizioni previste dalla Normativa di Settore, in particolare quelle relative all'individuazione del *Titolare effettivo* con evidenziata l'attestazione del *Professionista* di aver effettuato gli obblighi di *Adeguata Verifica del cliente*. Attestazione che potrà essere comunicato ad altri Professionisti per gli usi consentiti dalla Legge.